



Comune di Civitavecchia

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA N. 442

PROT. GENERALE N. 81114 del 14/09/2018

IL SINDACO

Premesso che

- la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Sistemi Naturali – Area Qualità dell’Ambiente – Ufficio Tutela delle Acque della Regione Lazio, con nota acquisita agli atti di questo Ente il 22/05/2018 al prot. n. 45511 ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza del Comune, il Decreto del Presidente della Regione n. T00121 del 18/05/2018 *"Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e del Decreto attuativo 30.03.2010 - Stagione balneare 2018;*
- il Decreto Presidenziale n. T00121 del 18/05/2018 ha approvato, tra l'altro, l'**Allegato 1 – Lista delle acque di balneazione - anno 2018** (Durata stagione balneare: 1° maggio - 30 settembre) che riporta la lista delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2018, nonché la relativa classe di qualità;
- il medesimo Decreto Presidenziale T00121 del 18/05/2018 ha approvato l'**Allegato 2 - Lista delle acque non adibite alla balneazione – 2018** (sistema di riferimento) che individua le acque interessate da Divieto di Balneazione;

Considerato che

- con Ordinanza n. 239 protocollo generale n. 47869 del 30/05/2018 è stato disposto di attuare gli adempimenti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008, dando mandato al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali del Comune di apporre idonea segnaletica nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, e di provvedere alla apposizione di idonea segnaletica nelle zone interessate con la dicitura “Divieto di balneazione”, al fine di delimitare le acque NON adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, fino a nuove o diverse disposizioni da parte della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio e/o da parte di Arpa Lazio e/o delle Autorità competenti, dando atto altresì che vige il “Divieto di balneazione” previsto dalla normativa ordinaria in corrispondenza delle foci dei fossi e degli ambiti portuali;

Rilevato che

- con nota prot. 61096 del 10/09/2018, acquisita agli atti di questo Ente il 10/09/2018, al prot. n. 79770, l’ARPA LAZIO, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto del Presidente della Regione n. T00121 del 18/05/2018, ha comunicato che il campionamento eseguito al punto di prelievo **n. 29 (Stabilimento Bagni Pirgo)** in data 07 settembre 2018, ha evidenziato valori superiori a quelli limite riportati nell’Allegato A del Decreto del Ministero della salute del 30.03.2010 attuativo del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116:
 - “... *E. coli* 620 MPN/100 ml ...”
- in data 11/09/2018 è stata adottata l’Ordinanza sindacale n. 439 con la quale è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **n. 29 (Stabilimento Bagni Pirgo)** e l’apposizione degli appositi cartelli

di “Divieto temporaneo di Balneazione” (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/05/2011), collocati nel tratto di costa Identificato come Acqua di Balneazione: **IT012058032003** Estensione Area: **Stabilimento Bagni Pirgo**;

Considerato che

- con nota prot. 62133 del 13/09/2018, acquisita agli atti di questo Ente il 13/09/2018, al prot. n. 80811, l’ARPA LAZIO, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto del Presidente della Regione n. T00121 del 18/05/2018, ha comunicato “... *che i controlli successivi a quelli di cui alla nota 61096 del 10/09/2018 relativi al punto di balneazione n° 29 (Stabilimento Bagni Pirgo) hanno evidenziato valori rientranti nei limiti riportati nell’allegato A del decreto del Ministero della Salute del 30.3.2010 attuativo del D.lgs. 30.5.2008 n.116*”;

Ritenuto che

- per le motivazioni sovraesposte, e come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00121 del 18/05/2018 Allegato 6, art. 3 è necessario adottare un provvedimento ordinatorio di revoca della precedente Ordinanza sindacale n. 439 del 11/09/2018;

Visto

- il D.P.R. n. 470/1982 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” e s.m.i.;
 - la Legge n. 121/2003 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 Marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione*” e s.m.i.;
 - il Decreto Attuativo del Ministero della Salute 30/03/2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*” e s.m.i.;
 - l’articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e s.m.i.;
 - l’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*” e s.m.i.;
- per tutto quanto sopra richiamato e specificato,

ORDINA

- di revocare con effetto immediato la precedente Ordinanza sindacale n. 439 del 11/09/2018 con la quale è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **n. 29 (Stabilimento Bagni Pirgo)** e l’apposizione degli appositi cartelli di “Divieto temporaneo di Balneazione” (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/05/2011), collocati nel tratto di costa Identificato come Acqua di Balneazione: **IT012058032003** Estensione Area: **Stabilimento Bagni Pirgo**;

DISPONE

1. di dare mandato al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, di provvedere alla rimozione dei cartelli con dicitura “Divieto temporaneo di Balneazione”, apposti in forza della precedente Ordinanza sindacale n. 439 del 11/09/2018
2. di trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute - dgprev@postacert.sanita.it;
 - al Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque - dgsta@pec.minambiente.it;
 - alla Prefettura di Roma, protocollo.prefirm@pec.interno.it;

- alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
- alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it;
- ad Arpa Lazio - Sezione Provinciale di Roma - sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it;
- ad ASL RM4 – dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it;
- al Comando di Polizia Locale, del Comune di Civitavecchia ;
- al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 5 – Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 3 LL.PP. del Comune di Civitavecchia;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, all'Albo Pretorio nel rispetto dell'art. 32 della L. 69/09;

AVVISA

che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.ii. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Ing. Antonio COZZOLINO